

COMUNE DI PIMONTE
Provincia Napoli

oooooo

REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N°10 DEL 16.03.2010
RIPUBBLICATO ALL'ALBO DAL 09.04.2010 AL 24.04.2010

INDICE DEGLI ARTICOLI

- Articolo 1 – Premessa.
- Articolo 2 – Elencazione.
- Articolo 3 – Destinazione degli impianti sportivi.
- Articolo 4 – Competenze per gli impianti sportivi.
- Articolo 5 – Istanze per l'uso degli impianti in caso di gestione diretta.
- Articolo 6 – Criteri di assegnazione.
- Articolo 7 – Programmazione.
- Articolo 8 – Attività libere.
- Articolo 9 – Riserva di orari antimeridiani.
- Articolo 10 – attività extrasportive.
- Articolo 11 – Modalità di gestione degli impianti.
- Articolo 12 – Gestione indiretta senza rilevanza imprenditoriale.
- Articolo 13 – Gestione indiretta di rilevanza imprenditoriale.
- Articolo 14 – Corrispettivo per l'uso degli impianti.
- Articolo 15 – Revoca delle assegnazioni. Condizioni.
- Articolo 16 – Responsabilità dei concessionari.
- Articolo 17 – Obblighi dei concessionari.
- Articolo 18 – Incauto deposito.
- Articolo 19 – Rispetto delle norme.
- Articolo 20 – Attività commerciali.
- Articolo 21 – Decadenza della concessione.
- Articolo 22 – Pubblico interesse.
- Articolo 23 – Entrata in vigore.
- Articolo 24 – Atto d'obbligo.
- Articolo 25 – Disposizioni attuative.
- Articolo 26 – Convenzione per la concessione di impianti.
- Articolo 27 – sanzioni.
- Articolo 28 – Ulteriori disposizioni.

Articolo 1 – Premessa

1. Gli impianti sportivi del Comune di Pimonte e le attrezzature in esse esistenti sono parte integrante del patrimonio comunale e sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.
2. Sono utenti degli impianti sportivi comunali le Società, le federazioni, gli Enti di promozione, le scuole, gli organismi associativi che perseguono finalità formative e sociali nell'ambito dello sport, del tempo libero e i cittadini.

Articolo 2 – Elencazione.

Alla data di adozione del presente regolamento gli impianti presenti sul territorio di Pimonte sono:

1. Campo sportivo di calcio "San Michele" sito in p.le Chiesa Tralia;
2. Palestra annessa alla scuola media "Paride del Pozzo" di via S. Spirito.

Articolo 3 – Destinazione degli impianti sportivi.

L'intero patrimonio degli impianti sportivi è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di politica sportiva perseguiti dall'Amministrazione comunale in collaborazione con il sistema sportivo cittadino.

Articolo 4 – Competenze per gli impianti sportivi.

1. In caso di gestione diretta, la programmazione e/o l'assegnazione e/o concessione in uso degli impianti sportivi, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e di manifestazioni ufficiali (programmati nei giorni festivi e prefestivi), per le attività di avviamento, per gli allenamenti, per l'utilizzo libero (programmati di norma dal lunedì al venerdì) provvederà il dirigente del competente ufficio comunale.
2. Le competenze di cui al precedente capoverso, in caso di gestione indiretta, si intendono affidate al concessionario.

Articolo 5 – Istanze per l'uso degli impianti in caso di gestione diretta.

1. Le società sportive, le Federazioni, gli Enti di promozione sportiva, le scuole, gli organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero, i cittadini singoli che richiedono l'uso degli impianti sportivi comunali, devono presentare domanda scritta su apposito modulo disponibile presso gli uffici competenti all'Amministrazione Comunale e corredata dai seguenti documenti:
 - atto costitutivo;
 - statuto comunale;
 - nominativi del presidente o di chi ne ha la rappresentanza;
 - relazione sull'attività sportiva e ricreativa svolta nell'ultimo anno e su quella da svolgere nell'anno cui fa riferimento la richiesta d'uso.

Articolo 6 – Criteri di assegnazione.

Ai fini degli obiettivi perseguiti si conviene adottare un sistema di regole e di criteri di valore generale, dando così certezza di trasparenza e di equità nella distribuzione degli spazi.

Articolo 7 – Programmazione.

1. Per le attività ufficiali la scelta dei campi di gara viene determinata privilegiando un criterio di finalizzazione degli impianti tecnicamente più qualificati alle attività di più alto livello.
2. Per il campo di calcio, tenuto conto delle esigenze delle federazioni interessate, deve prevalere un criterio di utilizzo che tenga conto delle attività di più alto livello, della salvaguardia del campo di gioco e dell'impegno delle società nella gestione.
3. La programmazione dell'uso della palestra deve essere il prodotto della concertazione tra Assessorato, esigenze delle Federazioni interessate e società ai fini di conciliare gli utilizzi privilegiando l'utilizzo prioritario delle società o associazioni di più alto livello.
4. La concertazione è necessaria per gli evidenti nessi tra svolgimento dei campionati e attività preparatoria e di allenamento.

Articolo 8 – Attività libere.

2. Per le attività libere e/o temporanee l'amministrazione comunale tenuto conto di quanto stabilito negli articoli precedenti e compatibilmente con gli impegni gestionali, predisporrà programmi d'uso finalizzati alle attività motorie e sportive per i gruppi di cittadini non organizzati.

Articolo 9 – Riserva di orari antimeridiani.

1. Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive dal lunedì al venerdì. Il sabato, la domenica e i giorni festivi di norma restano aperti prioritariamente per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni. Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative convenzioni stipulate con i concessionari e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso.
2. L'intero patrimonio impiantistico è a disposizione nelle ore mattutine delle attività scolastiche e per gli altri usi sociali (attività motoria per gli anziani, per portatori di handicap) proposti dall'associazionismo in collaborazione con gli assessorati competenti.
3. Attività ufficiali organizzate nell'ambito delle scuole potranno essere programmate (limitatamente a poche manifestazioni nell'anno) anche nelle ore pomeridiane dei giorni feriali (esclusi i prefestivi) in cui meno frequente è l'uso degli impianti.

Articolo 10 – attività extrasportive.

1. Ferma restando la loro prioritaria destinazione ad attività sportive e nel rispetto delle norme di sicurezza per esse previste, gli impianti sportivi possono essere concessi saltuariamente e subordinatamente alle attività sportive anche per manifestazioni ed attività extrasportive, alle condizioni previste nel presente regolamento.

Articolo 11 – Modalità di gestione degli impianti.

1. Gli impianti possono essere gestiti direttamente dall'amministrazione comunale oppure, a mezzo di apposite convenzioni, da società sportive, enti di promozione sportiva, comitati di gestione, organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative, sociali e di volontariato nell'ambito dello sport e del tempo libero, nonché gruppi amatoriali che attuano iniziative sportive e praticano attività fisico-motorie.
2. Dette convenzioni sono finalizzate alla buona conservazione del bene, alla salvaguardia dell'uso di pubblico del medesimo e alla tutela degli interessi sportivi generali della città.

3. Le convenzioni dovranno uniformarsi a quanto previsto nel presente regolamento.

Articolo 12 – Gestione indiretta senza rilevanza imprenditoriale.

1. La gestione senza rilevanza imprenditoriale degli impianti può essere concessa mediante convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento ai soggetti di cui all'art. precedente comma 1, senza fini di lucro che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operative adeguate alle attività da realizzare.
2. Il Comune verifica che lo Statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:
 - assenza di finalità di lucro;
 - democraticità della struttura;
 - elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
 - obbligo di redazione del bilancio o rendiconto della gestione economico-finanziario.
3. La durata della concessione di norma è triennale.

Articolo 13 – Gestione indiretta di rilevanza imprenditoriale.

1. La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi di rilevanza imprenditoriale, viene rilasciata nel rispetto della procedura di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.
2. La concessione dovrà comunque prevedere:
 - clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
 - pagamento di un canone al Comune da parte del concessionario;
 - criteri per le tariffe da applicare in accordo con l'Associazione;
 - pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi;
 - manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del concessionario.
- 3 - la durata della concessione verrà indicata nel relativo bando.
- 4 – nello stesso atto potranno essere predeterminate specifiche condizioni o clausole particolari da inserire nella convenzione, quali, ad esempio, la facoltà per il concessionario di organizzare attività fissa e mobile all'interno dell'impianto concesso, la concessione di servizio bar/ristoro, di eventuali giochi e altra attività commerciale.

Articolo 14 – Corrispettivo per l'uso degli impianti.

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto da parte degli utenti il pagamento delle quote d'uso stabilite in un apposito tariffario che dovrà essere approvato con deliberazione della Giunta Comunale, con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. La loro riscossione dovrà avvenire nei modi e nei tempi stabiliti nel provvedimento di approvazione del tariffario.
3. L'Amministrazione può deliberare la concessione gratuita degli impianti per manifestazioni di particolare interesse pubblico.

Articolo 15 – Revoca delle assegnazioni. Condizioni.

1. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di revocare le assegnazioni o di non procedere ad assegnazioni di impianti nella successiva annata sportiva quando si verifica una delle seguenti condizioni:
 - morosità nei pagamenti dei canoni d'uso;
 - trasgressioni alle norme del presente regolamento;
 - non ottemperanza alle disposizioni emanate;
 - danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi;
3. Gli spazi disponibili dovranno essere tempestivamente assegnati, in attesa delle decisioni degli organismi competenti e ciò per consentire un continuo e razionale utilizzo degli impianti.
4. In caso di rinuncia di spazi assegnati il rinunciatario darà comunicazione scritta (almeno tre mesi prima) agli uffici comunali competenti i quali adotteranno la procedura sopracitata. In presenza di mancata comunicazione, alle società continueranno ad essere addebitate gli oneri previsti per gli usi degli impianti.
5. È prevista la sospensione temporanea dei turni di assegnazione da parte degli organismi competenti, nel caso in cui ciò si renderà necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni contingenti tecniche e manutentive degli impianti.
6. I sopracitati organismi sono tenuti a darne avviso almeno 30 giorni prima.
7. La sospensione è prevista inoltre quando, per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili, o comunque quando, per motivi straordinari, l'interesse superiore della collettività lo richiede.

Articolo 16 – Responsabilità dei concessionari.

1. I concessionari devono utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per finalità per le quali la concessione è stata accordata.
2. Per nessun motivi, in nessuna forma e per nessun titolo, anche gratuito, i concessionari possono consentire l'uso anche parziale degli impianti a terzi senza apposita formale autorizzazione del concedente sotto pena l'immediata decadenza della concessione.
3. I concessionari e chiunque altro ammesso in virtù della concessione a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori si intendono obbligati ad osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune.
4. Gli utenti degli impianti ed i singoli atleti nonché gli accompagnatori rispondono in solido verso il Comune per eventuali danni che venissero da essi arrecati agli impianti e agli attrezzi, accessori ed arredi.
5. I concessionari rispondono, inoltre, nei confronti del Comune, per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone o a beni di proprietà del Comune da parte del pubblico che intervenga a qualsiasi manifestazione, esibizione o gara da essi organizzata.

Articolo 17 – Obblighi dei concessionari.

1. L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori con esclusione di ogni responsabilità a carico del Comune e dei suoi coobbligati.
2. In ogni caso i concessionari si intendono espressamente obbligati a tenere sollevato ed indenne il Comune e i suoi coobbligati da tutti i danni sia indiretti sia diretti che potessero comunque ed a chiunque (persone, cose, ivi compresi gli atleti, dirigenti,

accompagnatori, direttori di gara, pubblico) derivare in dipendenza della concessione d'uso degli impianti e degli accessori, sollevando il Comune stesso ed i suoi coobbligati da ogni o qualsiasi azione, pretesa, richiesta sia in via giudiziale che stragiudiziale che potesse comunque o da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto della concessione, all'uso dell'impianto e degli accessori.

Articolo 18 – Incauto deposito.

1. Il Comune non potrà essere chiamato a rispondere per sottrazione, danni o altri inconvenienti derivanti dall'incauto deposito di attrezzi, indumenti ed oggetti personali.

Articolo 19 – Rispetto delle norme.

1. I concessionari si intendono espressamente obbligati ad attenersi ed a far attenere i propri iscritti e collaboratori oltreché a tutte le norme del presente regolamento, alle norme vigenti in materia di gare, allenamenti ed esercizi sportivi nonché a tutte le disposizioni e prescrizioni che l'Amministrazione comunale ritenesse di emanare in ordine alla concessione.

Articolo 20 – Attività commerciali.

1. Le concessioni dei servizi di bar, di vendita tabacchi, pubblicità ed altri servizi non espressamente indicati nel presente regolamento, devono formare oggetto di appositi provvedimenti dei competenti organi con riferimento alle normative vigenti in materia.

Articolo 21 – Decadenza della concessione.

1. Si avrà decadenza della concessione risoluzione immediata di diritto della stessa, senza nulla a pretendere a titolo di risarcimento danni dal Comune, per violazione di una sola delle seguenti cause:
 - uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente provvedimento;
 - inosservanza ripetuta anche di una sola delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. Nessun indennizzo di sorta a nessun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi su esposti.

Articolo 22 – Pubblico interesse.

1. Indipendentemente da quanto disposto negli articoli precedenti, in ogni momento l'Amministrazione si riserverà la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario.

Articolo 23 – Entrata in vigore.

1. Le norme di cui al presente regolamento entreranno in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento e si intenderanno inserite automaticamente in tutte le concessioni di cui l'Amministrazione bandirà l'affidamento.

Articolo 24 – Atto d'obbligo.

1. Al momento della concessione in uso dell'impianto sportivo il concessionario è tenuto a sottoscrivere un atto unilaterale di impegno (contenente le condizioni alle quali detto uso è concesso).

Articolo 25 – Disposizioni attuative.

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento e quando sia ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, l'Amministrazione comunale può emanare disposizioni attuative ed integrazioni di esso non in contrasto con il regolamento stesso.

Articolo 26 – Convenzione per la concessione di impianti.

1. L'Amministrazione comunale al fine di conseguire economie nella gestione ed uso degli impianti sportivi promuove accordi con società, federazioni, enti di promozione, associazioni non a scopo di lucro, cooperative che perseguono finalità formative, ricreative, sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero, per la stipula di convenzioni per l'uso e la gestione di impianti sportivi.
2. La convenzione – di congrua durata, minimo tre anni – dovrà salvaguardare la destinazione ad uso pubblico dell'impianto.
3. Essa dovrà porre a carico del concessionario della gestione i seguenti oneri:
 - i consumi di energia elettrica, combustibili, acqua, materiale vario e quant'altro necessari alla normale attività dell'impianto. Il concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a suo nome i relativi contratti d'utenza per la durata della concessione.
 - pulizia, apertura e chiusura, guardiania dell'impianto nonché allestimento per gare ufficiali dei campi di gioco, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il concessionario medesimo ed i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 cod. civ.
 - le spese di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti che dovranno essere effettuati nel rispetto delle norme CEI e di quelle antincendio;
 - riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;
 - riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate dell'impianto di suoneria di allarme nonché centralina e cancello d'entrata;
 - cambio lampade, interruttori, punti presa, valvole e apparecchi di illuminazione;
 - verifica periodica degli idranti;
 - verniciature periodica dei pali in ferro, dei cancelli della recinzione e di tutte le opere in ferro presenti e rifusione rete di recinzione e reti interne dell'impianto;
 - riparazione e mantenimento delle pavimentazioni dei campi di gioco e degli spazi sia interni che esterni;
 - necessarie sostituzioni di tutte le parti mobili dei campi di gioco (reti, corsie, grate mobili, tabelloni ecc.)
 - eventuali altri oneri di tutte da precisare nei singoli atti di convenzione.
4. Gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti oggetto della convenzione possono essere a carico del Comune o del concessionario. Gli interventi di cui al precedente periodo saranno concordati tra le parti.
5. Il concessionario si impegna e si obbliga a mantenere, comunque, l'impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da riconsegnarlo al concedente al termine della concessione in perfetto stato di funzionalità.

6. Le società, le federazioni, gli enti di promozione, le scuole, gli organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero che avranno in uso l'impianto sportivo dovranno corrispondere al Comune un canone annuale indicato dall'ufficio competente. L'Amministrazione comunale potrà concedere l'uso della struttura ad uso gratuito per particolari finalità sociali e culturali.
7. Nel calcolo del contributo richiesto si terrà conto:
 - del numero di giovani portatori di handicap o appartenenti a nuclei familiari in disagiate condizioni economiche, indicate dall'Assessorato ai servizi sociali che il concessionario è disposto ad ammettere nelle proprie attività sportive;
 - della presenza di programmi sia sportivi sia sociali rivolti in particolare a soggetti in età evoluta ed agli anziani;
 - del numero di ore minime, in cui l'impianto sarà impegnato per l'attività del concessionario. Così come da questo specificato nella richiesta di concessione;
 - delle migliorie che si intendono apportare all'impianto sportivo;
8. Per l'assegnazione si terrà conto della rilevanza sportiva e societaria della disciplina nonché dell'affidabilità soggettiva dei richiedenti valutata, ove possibile, sulla base delle precedenti attività e capacità di utilizzo di impianti dimostrata negli anni precedenti.
9. In caso di più richieste dello stesso impianto, si procederà alla ripartizione degli orari d'uso, tenendo conto dell'attività sportiva (quantità – qualità) svolta in passato e dei programmi avvenir.
10. Il concessionario ha l'obbligo dell'assicurazione degli impianti sportivi, presso gli appositi istituti, contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dall'esercizio della pratica sportiva e dallo svolgimento di altre attività negli impianti comunali e comunque tutti gli autorizzati ad usufruire degli impianti sportivi, sono tenuti ad accertare l'idoneità fisico – sanitaria per esercitare l'attività sportiva delle singole discipline. In particolare, l'attività sportiva, se effettuata dietro pagamento di un corrispettivo versato a qualsiasi titolo è svolta sotto sorveglianza di un operatore sportivo qualificato e dietro presentazione di un certificato medico attestante l'idoneità fisica del partecipante. Copia di detto contratto dovrà essere depositato presso l'ufficio interessato dell'Amministrazione comunale.

Articolo 27 – sanzioni.

1. La violazione delle norme del presente regolamento, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €250,00.
2. La violazione delle ordinanze comunali che disciplinano gli orari di accesso ed utilizzo delle aree sportive e/o ludiche, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €200,00.
3. Alle violazioni del presente regolamento si applicano le disposizioni della L. n° 689/81.

Articolo 28 – Ulteriori disposizioni.

1. Il rapporto fra l'Amministrazione comunale ed il concessionario si configura come atto di concessione amministrativa della gestione di un servizio e, pertanto, il rapporto stesso non è soggetto alle norme della legge 27.01.1963 n° 19 sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale.

2. Il concessionario è tenuto dall'osservanza delle disposizioni in materia di concessione.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.
4. L'affidamento a terzi della gestione dell'impiantistica sportiva comunale si propone da un lato di realizzare economie di gestione e dall'altro di avviare un programma tendente a favorire l'autogestione degli impianti da parte degli utenti, pur conservando agli impianti medesimi caratteristiche proprie del servizio pubblico.